



personalmente efficace, tecnicamente efficiente.

In questo numero:

Personale

- 1** L'ipotesi di CCNL 2022-2024: il trattamento economico

Studio giallo s.r.l
società tra professionisti

via spinelli, 6/F 46047 porto mantovano (mn)
tel. 0376 392641-398174 fax 0376 396787
c.f. e p.iva 02025210200
mail: segreteria@ilpersonalepa.it
www.ilpersonalepa.it

Personale

L'ipotesi di CCNL 2022-2024: il trattamento economico

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

Il CCNL 2022-2024 sta prendendo corpo con la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto. Risulta necessario attendere la sottoscrizione definitiva prima di entrare nella fase operativa. In ogni caso, l'applicazione del CCNL e il pagamento degli arretrati dovrebbero arrivare all'inizio del 2026 dopo la convalida della Corte dei Conti e la firma definitiva.

L'incremento del tabellare

Lo scorso 3 novembre è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto Collettivo del comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024.

Dal punto di vista economico il CCNL regola il triennio 2022-2024 proseguendo i propri effetti anche agli anni successivi.

L'ipotesi di Contratto Collettivo prevede che per gli anni 2022 e 2023 l'aumento dello stipendio tabellare corrisponde all'indennità di vacanza contrattuale già corrisposta (art. 47-bis, c. 2, D.Lgs. 165/2001 e art. 1, c. 609, L. 234/2021). Questo significa che per gli anni 2022 e 2023 non ci sarà alcun arretrato da corrispondere.

Non emerge alcun riferimento all'emolumento accessorio una tantum, per 13 mensilità, corrisposto nell'anno 2023 ai sensi dell'art. 1, c. 330, della L. 197/2022 pari all'1,5% dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. Rimane quindi un elemento che non viene "trasformato" in stipendio tabellare e quindi escluso dal TFR/TFS.

Per l'anno 2024, gli incrementi contrattuali, oltre a riassorbire l'Ivc ordinaria, comprendono anche l'anticipo contrattuale, pari a 6,7 volte l'Ivc, previsto dall'art. 3 del D.L. 145/2023 e dall'art. 1, c. 28, della L. 213/2023.

Si riporta una tabella di sintesi:

Area	Aumento previsto	IVC (art. 1, c. 609, L. 234/2021)	Anticipo CCNL IVC x 6,7 (1, c. 28 L. 2013/2023)	Aumento Ccnl da riconoscere dal 2024
Funzionari (D)	144,11	9,67	64,80	69,64
Istruttori (C)	132,81	8,91	59,72	64,17
Operatori esperti (B)	118,17	7,93	53,14	57,10
Operatori (A)	113,51	7,62	51,04	54,85

Confrontando l'aumento contrattuale con il precedente tabellare l'incidenza è pari al 7,45% per tutte le aree. Come si può vedere la percentuale risulta decisamente superiore rispetto a quella prevista nelle previsioni delle Leggi di bilancio in quanto si basa sul monte salari e non sul tabellare. Infatti, la previsione era pari al 5,78% del monte salari.

Area	Aumento previsto	tabellare vecchio	Aumento percentuale
Funzionari (D)	144,11	1.934,36	7,45 %
Istruttori (C)	132,81	1.782,74	7,45 %
Operatori esperti (B)	118,17	1.586,21	7,45 %
Operatori (A)	113,51	1.523,61	7,45 %

Gli arretrati da erogare

Gli incrementi contrattuali vanno depurati dell'IVC e dell'anticipo già corrisposta dal 2024 in poi. Si deve considerare che per il triennio 2022-2024 l'IVC doveva essere calcolata sullo stipendio tabellare comprensivo della progressione economica

orizzontale. Ne deriva che gli arretrati, su base annuale, sono decrescenti all'aumentare della progressione orizzontale in godimento.

Posizione economica	Aumento CCNL 2022-2024	IVC 2022-2024	Anticipo 2022-2024 pari a 6,7 x IVC	Arretrati da erogare su base annua
D7	1873,43	175,45	1.175,52	522,46
D6	1873,43	167,00	1.118,90	587,53
D5	1873,43	156,21	1.046,61	670,61
D4	1873,43	149,77	1.003,46	720,20
D3	1873,43	143,83	963,66	765,94
D2	1873,43	131,67	882,19	859,57
D1	1873,43	125,73	842,39	905,31
C6	1726,53	133,55	894,79	698,19
C5	1726,53	129,94	870,60	725,99
C4	1726,53	125,40	840,18	760,95
C3	1726,53	121,71	815,46	789,36
C2	1726,53	118,55	794,29	813,69
C1	1726,53	115,88	776,40	834,25
B8	1873,43	120,91	810,10	942,42
B7	1873,43	118,32	792,74	962,37
B6	1873,43	114,05	764,14	995,24
B5	1873,43	112,08	750,94	1.010,41
B4	1873,43	110,31	739,08	1.024,04
B3	1873,43	108,73	728,49	1.036,21
B2	1873,43	104,74	701,76	1.066,93
B1	1873,43	103,10	690,77	1.079,56
A6	1475,63	106,58	714,09	654,96
A5	1475,63	104,79	702,09	668,75
A4	1475,63	102,75	688,43	684,45
A3	1475,63	101,04	676,97	697,62

A2	1475,63	99,03	663,50	713,10
----	---------	-------	--------	--------

L'incremento del fondo

Oltre alle previsioni relative all'aumento del tabellare dovranno essere previsti gli incrementi sul fondo pari allo 0,14% del monte salari 2021. Inoltre, potrà essere previsto quantomeno uno 0,22% del monte salari 2021 previsto dalla legge di bilancio 2025 in relazione alla propria capacità di bilancio.

I predetti incrementi rimangono neutri rispetto al tetto del trattamento accessorio (art. 23, c. 2, D.L. 75/2017).

L'ipotesi di contratto prevede che "le risorse stanziare ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1, del CCNL 16.11.2022". In sede di costituzione del fondo si potranno allocare queste ulteriori risorse stabili richiamando l'art. 58, comma 2, del CCNL 2022-2024.

Il fondo per gli anni 2022 e 2023 non viene incrementato. Rimane quindi aperto il tema del finanziamento degli incrementi del trattamento accessorio legato a tali annualità. Seppure limitato, si dovranno riconoscere le differenze legate al calcolo di straordinario, turno e maggiorazioni che non erano state calcolate sull'IVC. Una diversa interpretazione potrebbe comportare la sterilizzazione per gli stessi anni degli effetti sul trattamento accessorio legato al tabellare anche se, tale soluzione, non risulta per nulla scontata atteso che per gli anni 2022 e 2023 comunque c'è un aumento del tabellare seppure corrispondente all'Ivc corrisposta.

Sul punto è necessario ricordare che secondo le indicazioni della RGS l'Ivc non costituisce un elemento retributivo e quindi non può essere utilizzato come base per il calcolo del trattamento accessorio (turno, straordinario, maggiorazioni, ecc.).

Il parziale conglobamento del comparto nel tabellare

L'ipotesi di CCNL prevede un parziale conglobamento dell'indennità di comparto nello stipendio tabellare con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione del CCNL. Qualora il contratto fosse firmato definitivamente nel 2025 la disposizione si applicherebbe dal 2026. In caso contrario, si andrebbe al 2027.

Si riporta la tabella con gli incrementi del tabellare a seguito del conglobamento parziale del comparto.

Area	Incremento dal 1.1.2024	Conglobamento indennità di comparto	Incremento complessivo della decorrenza del conglobamento
Funzionari (D)	144,11	14,37	158,48
Istruttori (C)	132,81	12,68	145,49
Operatori esperti (B)	118,17	10,89	129,06
Operatori (A)	113,51	8,97	122,48

Con decorrenza dalla stessa data l'indennità di comparta verrà rimodulata secondo la seguente tabella:

Area	Valori mensili di partenza (1)	Quota conglobata a carico del bilancio (2)	Quota conglobata a carico del fondo (3)	Valori mensili di uscita (4)
Funzionari (D)	51,90	4,95	10,62	36,33
Istruttori (C)	45,80	4,34	9,40	32,06
Operatori esperti (B)	39,31	3,73	8,06	27,52
Operatori (A)	32,40	3,09	6,63	22,68

Riepilogando, l'ammontare dei tabellari sono riportati nella seguente tabella.

Area	Dal 1.1.2024	Dalla decorrenza del conglobamento
------	--------------	---------------------------------------

		dell'indennità di comparto
Funzionari (D)	24.941,67	25.114,11
Istruttori (C)	22.986,59	23.138,75
Operatori esperti (B)	20.452,55	20.583,23
Operatori (A)	19.645,43	19.753,07

La riduzione corrisponde al 30% dell'attuale indennità.

Il conglobamento dell'indennità di comparto a carico del bilancio corrisponde all'importo attualmente in godimento. Al contrario, la quota a carico del fondo viene assorbita solo parzialmente.

L'importo assorbito nel tabellare appare più basso rispetto alla riduzione dell'indennità in comparto in quanto si deve considerare l'effetto sulla tredicesima mensilità. La riduzione del comparto per un Funzionario è pari a euro 15,57 (4,95 + 10,62) mentre l'incremento del tabellare corrisponde a euro 14,37 mensili. Se si scorpora il rateo di tredicesima si arriva esattamente allo stesso importo ($15,57 / 13 \times 12 = 14,37$).

Gli effetti sul fondo

Il conglobamento all'interno del tabellare di una quota di comparto finanziata sul fondo comporta la riduzione stabile dello stesso secondo le seguenti regole:

"2. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1".

La riduzione dovrà essere tenuta in evidenza in quanto "non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025. Pertanto, detta riduzione continua ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto delle suddette discipline".

Gli effetti sulla trattenuta nei primi 10 giorni di malattia

Ulteriore effetto indiretto riguarda la trattenuta nei primi 10 giorni di malattia prevista dall'art. 71 del D.L. 118/2008. La norma prevede che in questo periodo venga corrisposto solo il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominato, avente carattere fisso e continuativo nonché il trattamento accessorio. Di fatto, l'unica voce sempre presente è costituita proprio dall'indennità comparto. Il parziale conglobamento andrà a ridurre questa trattenuta.

Gli effetti sul trattamento accessorio e sull'Ivc

Molti elementi del trattamento accessorio sono calcolati con riferimento allo stipendio tabellare come ad esempio il turno, lo straordinario, le maggiorazioni, ecc.

Il conglobamento del comparto nel tabellare comporta un aumento, seppur limitato, anche su tale trattamento accessorio. Impatto che rimarrà comunque a carico dei fondi. In modo analogo verrà rideterminata l'Ivc.

Gli effetti sulla contribuzione

Il conglobamento nel tabellare dell'indennità di comparto determina un incremento del costo atteso che saranno soggetti a TFR/TFS con un aggravio del 2,88% pari a circa 5,3 euro all'anno per un Funzionario. Importo che si riduce a 3,3 per gli operatori.